

## REGOLAMENTO (CE) N. 649/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2003

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 per quanto riguarda l'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 264/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2002 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 prevedono il rilascio di certificati d'autenticità per potere procedere ad importazioni o all'ammissione di alcune merci in determinate sottovoci della nomenclatura combinata. Gli elenchi degli organismi d'emissione di questi certificati sono allegati ai suddetti regolamenti.

- (2) L'Argentina ha cambiato la denominazione dell'organismo di emissione dei certificati d'autenticità.

- (3) È opportuno quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, la denominazione dell'organismo «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)» è sostituita dalla denominazione «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)».

*Articolo 3*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 996/97, la denominazione dell'organismo «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)» è sostituita dalla denominazione «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 32 del 5.2.1999, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.